

## Deroga alle assenze

L'art. 14 comma 7 del DPR 122/09 stabilisce che ai fini della validità dell'anno scolastico per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Rientrano nel monte ore di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro orario annuale personalizzato è pari al 25% del monte ore annuale.

In base al citato DPR potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati (C.M. n. 20 del 4/3/2011) nella misura del 30% del monte orario personalizzato come esplicitato nella tabella allegata.

	Monte ore	$\frac{3}{4}$ del monte ore Obbligatorio (L'art. 14 comma 7 del DPR 122/09)	Ore di assenze consentite (25% del monte orario)	<b>Numero massimo ore di assenze consentite in deroga (30% del monte orario)</b>
Classi prime ITIS	1056	792	264	<b>264 + 53</b>
Triennio ITIS	1056	792	264	<b>264 + 53</b>
Classi seconde ITIS	1089	817	272	<b>272 + 55</b>
Biennio Liceo	924	693	231	<b>231 + 46</b>
Triennio Liceo	990	742	248	<b>258 + 50</b>

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano: ▪ gravi motivi di salute adeguatamente documentati (visita specialistica ASL);

▪ terapie e/o cure programmate; ▪ donazioni di sangue/midollo/tessuti; ▪ per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta alla disabilità; ▪ gravi e documentati motivi di famiglia; ▪ partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; ▪ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì o sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988 ; legge n.101/1989).

Tali assenze non devono soltanto essere coperte da certificato medico ma devono essere continuative e concentrate in un lungo periodo. In ogni caso, anche in presenza di assenze lunghe e concentrate in un lungo periodo, deve sussistere anche l'altra condizione, ovvero l'alunno deve essere valutato dai docenti; in mancanza di valutazioni egli non può essere ammesso agli scrutini neanche se le assenze sono concentrate e certificate (art.14 c 7 DPR 122/2009).

La documentazione e/o i certificati medici devono essere consegnati entro cinque giorni dal rientro a scuola dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola e non saranno accettati documenti consegnati a posteriori.